



COMUNE DI BOTTIDDA

PROV. DI SASSARI

Via Goceano, n 2 Cap 07010

UFFICIO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N 11 DEL 30/04/2020

Prot. 1382 del 30.04.2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NEL TERRITORIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D. LGS. 152/06 FINALIZZATA A CONSENTIRE LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL CIRCUITO DI RACCOLTA DEDICATO DA SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 E/O IN QUARANTENA DOMICILIARE DISPOSTA DALL'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE, PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE" - MODIFICHE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 09 del 17.04.2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*".

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*".

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*".

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: "*Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante *"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*, con il quale l'Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria.

VISTO il documento recante le *"Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza CoViD-19"*, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23.3.2020, con il quale vengono formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l'emergenza dovuta all'epidemia in argomento.

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 16 del 03.04.2020 *"Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani"*.

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, permette al Sindaco, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

CONSIDERATO che tale situazione di emergenza ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire la continuità trattandosi di servizio pubblico essenziale, assicurando altresì le più ampie garanzie di sicurezza dei lavoratori del settore.

RICHIAMATA integralmente la propria Ordinanza n. 09 del 17.04.2020.

DATO ATTO che il Comune di Bottida svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in forma associata con la Comunità Montana del Goceano la quale ha la titolarità della funzione e del relativo appalto di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni facenti parte della stessa Comunità Montana.

RILEVATO che la Comunità Montana del Goceano nell'attuare quanto previsto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", provvede con apposito circuito dedicato di raccolta, al ritiro dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al Covid-19 e/o in quarantena domiciliare disposta da ATS Sardegna, nel territorio dei comuni facenti parte della Comunità Montana.

CONSIDERATO che, a seguito della positività al Covid-19 di un'utente del Comune di Bottida, con l'ordinanza n. 09 del 17.04.2020, al fine dell'organizzazione dei trasporti a distanza, è stato autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) raccolti nel circuito dedicato, presso il centro comunale di raccolta in località "Su Furraghe", allo stato attuale chiuso e non operativo.

RILEVATO che nel territorio della Comunità Montana del Goceano, interessato dall'appalto di gestione dei rifiuti urbani, è stato acclarato un altro caso di positività al covid-19 per la cui utenza è stato attivato il circuito giornaliero dedicato di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati secondo le disposizioni dell'ordinanza regionale n. 16 del 03.04.2020.

RITENUTO, nello spirito di collaborazione tra Istituzione e alfine di attuare il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di dover autorizzare a livello intercomunale lo stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) raccolti nel circuito dedicato nell'ambito dell'appalto della Comunità Montana del Goceano, presso il centro comunale di raccolta in località "Su Furraghe".

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella sopracitata Ordinanza Regionale n. 16 del 03.04.2020 in materia di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla disposizione relativa all'avvio prioritario al termovalorizzatore dei rifiuti prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

RICHIAMATO in particolare l'art. 4 dell'ordinanza regionale n. 16 del 03.04.2020 *"L'amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008"*.

CONSIDERATO che la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Comunità Montana del Goceano oltre al comune di Osidda viene svolto dalla Società Formula Ambiente S.p.a. appaltatrice del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni facenti parte della Comunità Montana del Goceano.

RITENUTO necessario al fine dell'organizzazione dei trasporti a distanza, consentire lo stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) raccolti nel circuito dedicato nel territorio della Comunità Montana oltre al Comune di Osidda, presso il centro comunale di raccolta in località "Su Furraghe".

DATO ATTO, viste le circostanze contingibili e urgenti, di poter autorizzare ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in deroga all'ammissibilità dei codici CER presso i centri comunali di raccolta, il deposito preliminare dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta dedicata da soggetti positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare, presso il centro comunale di raccolta sito in località "Su Furrage", alle seguenti condizioni:

- nel centro comunale di raccolta dovranno essere depositati preliminarmente solo ed esclusivamente i rifiuti provenienti dalle raccolte dedicate alle utenze con persone positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta dall'ATS.
- I rifiuti dovranno essere stoccati all'interno del contenitore dedicato (cassone scarrabile, cassonetto o altro contenitore all'uopo idoneo) utilizzato per il trasporto a distanza il quale dovrà essere ricoverato all'interno del centro comunale di raccolta.
- I rifiuti raccolti quotidianamente dovranno essere travasati all'interno del contenitore utilizzato per il trasporto a distanza, in custodia all'interno del centro comunale di raccolta sotto la responsabilità dell'Appaltatore Formula Ambiente S.p.a.
- I rifiuti potranno permanere all'interno dell'ecocentro, negli spazi individuati nel punto precedente, per il tempo strettamente necessario a raggiungere il carico utile per il trasporto a distanza, trascorso il quale dovranno essere obbligatoriamente trasportati presso l'impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic in loc. Macchiareddu (CA).
- Il centro comunale di raccolta adibito allo stoccaggio dei rifiuti dovrà rimanere chiuso per tutta la durata dello stoccaggio.
- Il trasporto dei rifiuti verso l'impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic in loc. Macchiareddu dovrà avvenire garantendo che, a causa delle turbolenze aerodinamiche dovute alla velocità del mezzo, i rifiuti trasportati non siano dispersi durante e lungo il tragitto.
- Si dovrà provvedere alla disinfezione dell'abitacolo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti prima del suo utilizzo.
- Gli operatori incaricati, a tutela della loro salute, dovranno essere muniti di tutti i dispositivi di protezione personale e seguire le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2",

DATO ATTO che:

- compito della Pubblica Amministrazione è garantire l'erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di economicità oltretutto di efficacia ed efficienza conseguendo gli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di risorse;
- è volontà dell'Amministrazione limitare il trasporto quotidiano a distanza dei rifiuti raccolti nel circuito dedicato di raccolta da soggetti positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta da ATS prevedendo lo stoccaggio dei rifiuti presso l'ecocentro comunale e assicurando tutte le precauzioni a tutela della salute dei lavoratori.

RITENUTO quindi di consentire lo stoccaggio dei rifiuti classificati con il CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati), provenienti dal circuito di raccolta dedicato da soggetti positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta dall'ATS, presso l'ecocentro comunale e nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

DATO ATTO che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

VISTI:

- gli artt. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

Alla Società Formula Ambiente S.p.a. appaltatrice del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni facenti parte della Comunità Montana del Goceano oltre al Comune di Osidda, di disporre lo stoccaggio dei rifiuti classificati con il CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) provenienti dal circuito di raccolta dedicato da soggetti positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta dall'ATS del Comune di Bottidda, presso l'ecocentro comunale sito in località "Su Furrage", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nel centro comunale di raccolta dovranno essere depositati preliminarmente solo ed esclusivamente i rifiuti provenienti dalle raccolte dedicate alle utenze con persone positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta dall'ATS, nel solo territorio della Comunità Montana del Goceano oltre al Comune di Osidda.
- I rifiuti dovranno essere stoccati all'interno del contenitore dedicato utilizzato per il trasporto a distanza il quale dovrà essere ricoverato all'interno del centro comunale di raccolta.
- I rifiuti raccolti quotidianamente dovranno essere travasati all'interno del contenitore utilizzato per il trasporto a distanza, in custodia all'interno del centro comunale di raccolta sotto la responsabilità dell'Appaltatore Formula Ambiente S.p.a.
- I rifiuti potranno permanere all'interno dell'ecocentro, negli spazi individuati nel punto precedente, per il tempo strettamente necessario a raggiungere il carico utile per il trasporto a distanza, trascorso il quale dovranno essere obbligatoriamente trasportati presso l'impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic in loc. Macchiareddu (CA).
- Il centro comunale di raccolta adibito allo stoccaggio dei rifiuti dovrà rimanere chiuso per tutta la durata dello stoccaggio.
- Il trasporto dei rifiuti verso l'impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic in loc. Macchiareddu dovrà avvenire garantendo che, a causa delle turbolenze aerodinamiche dovute alla velocità del mezzo, i rifiuti trasportati non siano dispersi durante e lungo il tragitto.
- Si dovrà provvedere alla disinfezione dell'abitacolo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti prima del suo utilizzo.
- Gli operatori incaricati, a tutela della loro salute, dovranno essere muniti di tutti i dispositivi di protezione personale e seguire le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2",

DISPONE

La presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio.

Spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per conto della Comunità Montana del Goceano, la verifica dell'esecuzione del presente provvedimento.

INFORMA

1. che la presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Bottidda e ha efficacia per un periodo di 60 giorni;
2. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero in alternativa, ricorso al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE INFINE

La notifica della presente ordinanza alla Comunità Montana del Goceano. tramite PEC.

La notifica della presente ordinanza ai comuni di ANELA – BENETUTTI – BONO – BULTEI – BURGOS – ESPORLATU – ILLORAI – NULE – OSIDDA. tramite PEC.

La notifica della presente ordinanza al Direttore dell'Esecuzione del Contratto tramite PEC.

La notifica della presente ordinanza alla Società Formula Ambiente S.p.A. tramite PEC.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Sassari;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Ministro della salute;
- Ministro delle attività produttive;
- Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

- Provincia di Sassari;
- Dirigente Comando di Polizia Locale;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari;
- Comando Carabinieri di Bono;
- Commissariato Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Provincia di Sassari;
- Dirigente Comando di Polizia Locale;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Il Sindaco
DANIELE SECONDO COCCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)